

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CENSIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO - INCENDI ACCADUTI NELL'ANNO 2023 - LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I., CON CONTESTUALE "AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO INCENDI".

Proponente: VACCARO PAOLO

L'anno duemilaventicinque, addì nove del mese di Aprile alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto prot.n. del si è riunito il Consiglio Comunale in 1^a convocazione

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CARCIOFALO DIO MANUEL SANTO	Consigliere		X
CIULLA ROSALBA	Consigliere	X	
DI BLASI GIUSEPPINA MARIA ESTER	Consigliere	X	
DI GLORIA CALOGERO	Consigliere	X	
GIUSA ROSA MARIA	Consigliere		X
MICCICHE' GIUSEPPE	Presidente	X	
MILAZZO VINCENZO	Consigliere	X	
NICOLETTI LORENZA	Consigliere Scrutatore	X	
ROMANO SILVIA	Consigliere	X	
TAMBURELLO MARIA	Consigliere Scrutatore	X	
VULLO ANGELO	Consigliere		X
ZARBA ANGELICA	Consigliere Scrutatore	X	

Presenti n. 9 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune AVV. GIUSEPPE SPERANZA

Il DOTT. GIUSEPPE MICCICHE', nella sua qualità di presidente constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: TAMBURELLO MARIA, NICOLETTI LORENZA, ZARBA ANGELICA invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL RESPONSABILE P.O. del 3° Settore

PREMESSO:

che, con determinazione del Sindaco n. 20 del giorno 11/12/2024, a seguito di convenzione, tra il Comune di Pietraperzia (EN) ed il Libero Consorzio Comunale di Enna, per l'utilizzo di personale a scavalco temporaneo condiviso, sottoscritta in data 9/12/2024, è stato nominato il dr. arch. Paolo Vaccaro quale Responsabile P.O. del III Settore Operativo - Edilizia, Urbanistica, Attività Produttive e Protezione Civile del Comune di Pietraperzia, fino al 31/12/2025,

Premesso:

- che la Regione Siciliana disciplina la materia relativa alla difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali con la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante il *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”* (G.U.R.S. n. 17 del giorno 11.04.1996), modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante: *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A.”* (G.U.R.S. n. 21 del 21.04.2006 - S.O.);

- che il comma 1-ter dell'art. 3 di quest'ultima Legge Regionale ha recepito, dinamicamente, la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente ad oggetto: *“Legge Quadro in materia di incendi boschivi”* (G.U.R.I. n. 280 del 30.11.2000), stabilendo che: *“Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*;

- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i.:

1. *Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.*

2. *Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.*

3. ...

4. *I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.*

5. *A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.*

5. bis. *Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione Siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale”*;

- che, per “incendio boschivo”, ai sensi dell'art. 33-bis della L.R. n. 16/1996 e s.m.i., che rimanda all'art. 2 della precitata Legge n. 353/2000 e s.m.i., si intende: *“... un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*;

- che la Legge Quadro in materia di incendi boschivi statuisce, al comma 1 dell'art. 3, che: *“Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”* e, al comma 2 dell'art. 10, che: *“I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni*

all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.”;

- che, ad oggi la Giunta Regionale, con deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023, ha deliberato di *“apprezzare il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (PianoAIB). Triennio 2023/2025”*. Tale Piano, redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. e dell'art. 34 della L.R. n. 16/1996 e s.m.i., costituisce revisione complessiva del Piano Antincendi Boschivi (AIB) 2015 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 settembre 2015;

- che, relativamente alle attività vietate, alle prescrizioni ed alle sanzioni in caso di trasgressione ai divieti, nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi, l'art. 37 della summenzionata L.R. n. 16/1996 e s.m.i. prevede che: *“Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353”*. Tale articolo, siccome modificato, da ultimo, dal punto e) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, recita:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

1. bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. ...

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del

comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. ...

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

- che l'art. 39 della L. R. n. 16/1996, siccome integrata e modificata dalla L.R. n. 4/2006, prevede che: “*I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati, su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati Forestali competenti per territorio. L'elenco dei terreni ..., con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale*”. A tal fine, il Dipartimento Foreste - Corpo Forestale della Regione Siciliana si è dotato di un Sistema Informativo Forestale (SIF), consultabile direttamente dai Comuni, quale strumento di fondamentale importanza per la pianificazione e la gestione delle attività di competenza e, in particolare, per quella antincendio. Tra le varie funzionalità che il S.I.F. è in grado di assicurare, vi è quella relativa all'individuazione, tramite rilievo GPS e/o foto analisi satellitare o aerea, delle aree percorse da incendi;

CONSIDERATO

che il precedente Responsabile del III Settore Tecnico di questo Comune di Pietraperzia, per le finalità di cui all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., come recepita in Sicilia con L.R. n. 16/1996, modificata ed integrata dalla L.R. n. 14/2006, ha acquisito, con nota dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna, prot. n. 103745 del giorno 11.9.2024, assunta al protocollo generale del Comune di Pietraperzia al n. 10480 di pari data, in riscontro alla richiesta del Comune prot. n. 10407 del 10.9.2024, gli Shape poligonali degli incendi tra i quali quelli dell'annualità 2023, ha, altresì, provveduto alla visualizzazione ed analisi dei dati pubblicati nel Sistema Informativo Forestale (SIF), appurando che nell'anno 2023 nessuna area del Comune di Pietraperzia è stata attraversata dal fuoco.

DATO ATTO

che, come si evince dai dati reperiti nel Sistema Informativo Forestale (SIF), dei file vettoriali (informato SHAPE), forniti direttamente dallo stesso Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, della documentazione in possesso e delle verifiche effettuate, non risultano aree che siano state percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Pietraperzia (EN) per l'anno 2023;

che per quanto al punto precedente non sussistono pertanto oggetto dei vincoli derivanti dalla citata Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi verificatisi nel corso del 2021 nell'Italia meridionale ed insulare, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza per un periodo di sei mesi da parte del Consiglio dei Ministri, è stato emanato il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155. Tale Decreto, in merito ad aspetti che attengono alle competenze dei Comuni, oltre ad apportare, con l'art. 5, una serie di modifiche alla Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353, volte al rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi, ha introdotto, con l'art. 3, una serie di misure dirette all'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

- in particolare, al comma 1 dell'art. 3 del suddetto D.L., viene fissata la tempistica entro cui rilevare e rendere disponibili per i Comuni le perimetrazioni degli incendi da parte dei Corpi Forestali della Regione e viene stabilita, inoltre, l'immediata applicazione delle misure previste dall'art. 10, comma 1, della succitata Legge n. 353/2000 e s.m.i. Una volta pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, infatti, è prescritto che: *“Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali”*;

- con il comma 3 dell'art. 3 del suddetto D.L. viene stabilito che, nelle more dell'emanazione di apposita Legge Regionale con la quale dovranno essere disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive, in caso di inerzia dei Comuni, l'aggiornamento del catasto incendi viene adottato in via sostitutiva dalla Regione. Così, infatti, recita il comma 2: *“Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2”*;

- la verifica dell'assolvimento da parte dei Comuni interessati da incendi degli obblighi previsti dalla normativa vigente, circa l'istituzione e l'aggiornamento annuale del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, con il comma 4 dell'art. 3 del suddetto D.L., viene demandata ai Corpi Forestali della Regione, come espressamente indicato nel predetto comma: *“Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti”*;

Atteso altresì che

- questo Ente non ha provveduto, entro i termini previsti, alla conclusione degli adempimenti inerenti al censimento, tramite l'apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'anno 2023;

- in data 11/12/2024, con determinazione sindacale n. 20 di pari data, il Sindaco nominava il dr. arch. Paolo Vaccaro, funzionario del Libero Consorzio Comunale di Enna, quale Responsabile del III Settore Tecnico, a seguito di autorizzato scavalco temporaneo condiviso;

Vista la nota prot. n. 969 del 16/01/2025, con la quale l'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali diffida il Comune di Pietraperzia ad adempiere all'obbligo di censimento ed aggiornamento per l'annualità 2023 ai sensi dell'ex art. 24 L.R. n. 44/1991;

Ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni, occorre procedere celermente all'approvazione del presente aggiornamento al fine di ridurre al massimo il periodo di vuoto amministrativo che non consente all'Ufficio preposto di certificare l'esistenza del vincolo nelle aree percorse dal fuoco nell'anno di riferimento 2023, in considerazione di quanto prescritto dall'art. 10 della più volte citata Legge n. 353/2000 e s.m.i., che così prescrive: *“In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili*

situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto". Tale circostanza, infatti, potrebbe esporre l'Amministrazione ad eventuali contenziosi per mancato aggiornamento del regime vincolistico;

Dato atto che:

- occorre procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., siccome recepita nell'Ordinamento Regionale con L.R. n. 14/2006, di modifica ed integrazione della L.R. n. 16/1996, all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli incendi verificatisi nel corso dell'anno 2023, ai fini dell'applicazione degli eventuali divieti, prescrizioni e sanzioni di cui all'art. 10 della suddetta Legge;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., siccome introdotta nell'Ordinamento Regionale, da ultimo, con l'art. 9 della L.R. n. 7/2019, è stato effettuato, in data 30/09/2024, specifico Avviso, per l'avvio del procedimento, con contestuale esposizione, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., recepita in Sicilia con la precitata L.R. n. 16/1996, modificata ed integrata dalla L.R. n. 14/2006, nessuna area ricadente nel territorio del Comune di Pietraperzia è stata percorsa dal fuoco nel corso dell'anno 2023.

- l'avviso e la contestuale esposizione degli elenchi di cui ai seguenti elaborati:

- Elenco particellare - nessuna area percorsa dal fuoco per l'anno 2023;
- Sovrapposizione poligonali su foto satellitare, per l'anno 2023;

sono stati resi noti con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 7/2019, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pietraperzia dal 24/9/2024 al link: (https://comune.pietraperzia.en.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-incendi-boschivi/), nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune;

- durante il periodo di pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento e la contestuale esposizione degli elenchi di cui agli elaborati di cui sopra, non sono pervenute, all'Ufficio proponente, osservazioni in relazione all'argomento;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'aggiornamento per l'annualità 2023 per come previsto dalla citata Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., anche in riscontro alla Diffida ad adempiere di cui alla citata nota prot. n. 969 del 16/01/2025, dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali;

Visti:

- ? la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., avente ad oggetto: "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" (G.U. n. 280 del 30.11.2000);
- ? il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155;
- ? la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante il "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*" (G.U.R.S. n. 17 del giorno 11.04.1996);
- ? la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 del 14.04.2006 - "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A.*" (G.U.R.S. n. 21 del 21.04.2006, S.O.);
- ? il D.P.R.S. 11 settembre 2015, avente ad oggetto: "*Approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi*" - Piano AIB - Revisione Triennio 2023-2025, apprezzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 13 luglio 2023;
- ? il D.P. n. 158/S. 6/S.G. del 10 aprile 2012, di adozione del "*Piano Forestale Regionale 2009/2013*" con annessi "*Inventario Forestale*" e "*Carta Forestale Regionale*";
- ? la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- ? l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., avente ad oggetto: "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*";
- ? la nota prot n. 969 del 16/01/2025, l'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali;
- ? gli elaborati allegati alla presente proposta di deliberazione commissariale;

Premesso tutto quanto sopra;
Visto il vigente Statuto Comunale,

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati, quanto segue:

- 1. Prendere Atto** che nell'annualità 2023 non sono stati registrati nel territorio del Comune di Pietraperzia (EN) incendi boschivi, così come risulta dal Catasto regionale delle aree percorse dal fuoco e riportato negli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Elenco particellare - nessuna area percorsa dal fuoco per l'anno 2023;
 - Sovrapposizione poligonali su foto satellitare, negativa per l'anno 2023;
- 1. Dare Atto** che per l'anno 2023 nel Comune di Pietraperzia (EN), non sono stati rilevati incendi e che pertanto l'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito con Delibera del Commissario ad Acta in sostituzione al Consiglio Comunale n. 2 del 23/04/2024, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo Forestale (SIF) e dei file vettoriali (informato SHAPE), forniti direttamente dallo stesso Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, è da ritenersi NEGATIVO;
- 2. Dare Atto** altresì che per quanto al punto precedente nel territorio del Comune di Pietraperzia (EN) non sussistono aree da sottoporre a vincoli derivanti dalla citata Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- 3. Prendere atto** che non risulta pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione all'Avviso, meglio specificato in parte narrativa, pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pietraperzia, dal 24/9/2024, per trenta giorni consecutivi;
- 4. Demandare** al Responsabile del III Settore Tecnico l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali alla deliberazione, conseguente alla presente proposta;
- 5. Disporre** affinché il Responsabile del III Settore Tecnico provveda a tenere sempre aggiornato il catasto delle aree percorse da incendio;
- 6. Trasmettere** la deliberazione, conseguente alla presente proposta, per quanto di conoscenza e rispettiva competenza, ai seguenti Enti:
 - a) Assessorato Territorio ed Ambiente - Comando del Corpo Forestale Regione Siciliana - Palermo;
 - b) Assessorato Territorio ed Ambiente - Comando del Corpo Forestale Regione Siciliana - Servizio 11 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;
 - c) Assessorato Territorio e Ambiente - Comando del Corpo Forestale Regione Siciliana - Servizio 04 - Antincendio Boschivo;
 - d) Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 3 - Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali - Ufficio Ispettivo;
- 8. Dare notizia** agli Uffici interessati, al fine dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui alla summenzionata Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., siccome recepita nell'Ordinamento Regionale, e di tutte le altre disposizioni di Legge al riguardo;
- 9. Dare atto** che per l'inesistenza di aree percorse dal fuoco nel 2023, per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica permangono i riferimenti dei precedenti vincoli derivanti dall'aggiornamento del "Catasto degli Incendi" di cui alla Delibera del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/12/2024;
- 10. Prendere atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione, sicché non è munito del parere di regolarità contabile;
- 11. Dare atto** che l'avviso e la contestuale esposizione degli elenchi di cui ai seguenti elaborati:
 - Elenco particellare - nessuna area percorse dal fuoco, per l'anno 2023;
 - Sovrapposizione poligonali su foto satellitare, suddivise per l'anno 2023,sono stati resi noti con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 7/2019, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pietraperzia dal 24/9/2024 al link: (https://comune.pietraperzia.en.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-incendi-boschivi/), nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune;
- 12. Dare atto**, altresì, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto che si allegano in

copia, gli elaborati citati nei punti 1 ed 11 del presente dispositivo;

13. Dichiarare, infine, la deliberazione, conseguente alla presente proposta, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91 e s.m.i., ai fini dell'applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni di cui all'art. 10 della suddetta Legge n. 353/2000, siccome recepita e vigente nell'Ordinamento Regionale.

A tal fine,

si attesta

a) che gli allegati inseriti su Golem, parte integrante e/o non parte integrante del presente provvedimento, sono copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio;

b) che, sul presente provvedimento, non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al Responsabile del Settore, che sottoscrive di seguito il presente atto.

Verbale n. 8 OGGETTO: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CENSIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO - INCENDI ACCADUTI NELL'ANNO 2023 - LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I., CON CONTESTUALE "AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO INCENDI"

Al riguardo, dopo che il presidente ha dato lettura dell'oggetto, aperta la discussione, non vi sono richieste di intervento, e quindi si pone ai voti la proposta

Per cui, sulla proposta di ratifica, presenti n. 9 consiglieri, si esprimono:

- N. 9 voti favorevoli;
- N. 0 voto astenuti;
- N. 0 voti contrari;

Il Consiglio Comunale con la votazione sopra espressa, ALL'UNANIMITA', APPROVA la proposta di delibera avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CENSIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO - INCENDI ACCADUTI NELL'ANNO 2023 - LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I., CON CONTESTUALE "AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO INCENDI".

Dopodiché, richiesta, viene posta ai voti la richiesta di dichiarazione di Immediata esecutività della Delibera e su detta richiesta, presenti n. 9 consiglieri, si esprimono:

- N. 9 voti favorevoli;
- N. 0 voto astenuti;
- N. 0 voti contrari;

per cui, il Consiglio Comunale con la votazione sopra espressa, ALL'UNANIMITA', APPROVA di dichiarare l'IMMEDIATA ESECUTIVITA' della delibera avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CENSIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO - INCENDI ACCADUTI NELL'ANNO 2023 - LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I., CON CONTESTUALE "AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO INCENDI".

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti la proposta di delibera, con l'assistenza degli scrutatori.

Nome Cognome	Presenti / Assenti	Esito votazione
GIUSEPPE MICCICHE'	Presente	Favorevole
MARIA TAMBURELLO	Presente	Favorevole
ROSALBA CIULLA	Presente	Favorevole
SILVIA ROMANO	Presente	Favorevole
LORENZA NICOLETTI	Presente	Favorevole
ANGELICA ZARBA	Presente	Favorevole
VINCENZO MILAZZO	Presente	Favorevole
CALOGERO DI GLORIA	Presente	Favorevole
GIUSEPPINA MARIA ESTER DI BLASI	Presente	Favorevole

Assenti alla votazione

ROSA MARIA GIUSA	Assente	Non vota
ANGELO VULLO	Assente	Non vota
MANUEL SANTO CARCIOFALO DIO	Assente	Non vota

Totale votanti: 9 Voti Favorevoli: 9 Voti Contrari: 0 Astenuti: 0

votazione Nominale

Il Consiglio Comunale con la votazione sopra meglio specificata, viene **APPROVA la proposta di delibera avente per oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CENSIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO - INCENDI ACCADUTI NELL'ANNO 2023 - LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I., CON CONTESTUALE "AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO INCENDI".**

Il presidente ne proclama l'esito.

Immediata esecutività: S Esecutiva il

Documentazione grafica

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DOTT. GIUSEPPE MICCICHE'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to TAMBURELLO MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GIUSEPPE SPERANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'**Albo Pretorio on-line** e nel sito web istituzionale di questo Comune, pubblicazione n° per giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su **Amministrazione Trasparente**, nella sezione: Provvedimenti
 - ☐ sottosezione: Provvedimenti organi indirizzo politico

Pietraperzia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 1 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 2 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Pietraperzia

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. GIUSEPPE SPERANZA